



Osservazioni e proposte di emendamento
Disegno di legge AS N. 564
conversione in legge del decreto-legge n. 13/2021
recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e del PNC, nonché per
l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”

Premessa

Qui di seguito presentiamo le osservazioni e le proposte di emendamento del WWF Italia al disegno di legge AS n.564, conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e del PNC, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*”

Art. 9

(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

Con l’articolo 9, nel rispetto delle competenze del CITE così come previsto dall’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, viene istituito presso il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile un Comitato tecnico volto a rispondere ad esigenze di sicurezza legate ai processi di transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici. Questo comitato ha compiti consultivi e propositivi in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da: idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell’energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

I compiti svolti dal comitato sono elencati al comma 2 dell’articolo e consistono più specificamente nell’individuazione di criteri e linee guida per pareri di conformità rispetto ai progetti di fattibilità, l’emanazione di indirizzi di sicurezza tecnica e un più generico compito di studio, ricerca, progettazione, sperimentazione ed elaborazione di proposte di normazione tecnica in materia.

Si tratta, con particolare riferimento alla lettera a) del comma 2, di un ruolo cruciale per la realizzazione di interventi in alcuni settori di importanza strategica per la transizione energetica ma che risponde anche ad esigenze di tutela della sicurezza in relazione ad attività potenzialmente ad alto rischio.

Suscita una forte perplessità il riferimento in rubrica e nel nome del comitato alla “gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”. Questo compito imporrebbe la necessità di istituire il Comitato all’interno del dipartimento istituzionalmente preposto al ruolo: la funzione di “gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici” dovrebbe spettare al dipartimento della Protezione Civile, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla Protezione Civile, di cui il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco è una componente fondamentale, sono infatti demandati dalla legge i compiti di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e il loro superamento.

È opportuno circoscrivere il compito eliminando il riferimento alla gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici dalla rubrica e dal nome del Comitato, elemento che può generare ambiguità e confusione.

Proposta di emendamento

Art. 9

Al comma 1, sostituire le parole “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici” con le seguenti: “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica”.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica”.

Art. 14

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

Art. 14, comma 1, lettera c)

All’art. 14, comma 1, lettera c) dell’AS N. 564 viene introdotto un nuovo articolo 18-ter al decreto legge 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, con il quale si stabilisce che in casi eccezionali in cui si debba procedere *con urgenza* alla realizzazione di interventi ricompresi nel PNRR o nel Fondo complementare il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento può proporre al Ministro dell’Ambiente di avviare la procedura di esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale -TUA).

Ora, la modifica richiesta appare essere ridondante e impropria alla luce di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 nel quale si stabilisce che:

si ricorra alla procedura di esenzione solo in casi eccezionali;

la decisione se avviare tale procedura sia in capo all’autorità competente, il Ministero dell’ambiente, previo parere del Ministero dei beni culturali;

l’autorità competente, prima di procedere, debba informare la Commissione Europea dei motivi che giustificano l’esenzione.

Come si può capire, si tratta quindi di mantenere ben distinti i ruoli tra autorità procedente e autorità competente e di non estendere arbitrariamente la casistica (urgenza) dei motivi che consentono solo in casi eccezionali di ricorrere alla procedura di esenzione. Pertanto, si ritiene che a fronte dei rischi ambientali, la procedura di esenzione permanga eccezionale.

Proposta di emendamento

Art. 14

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 14, comma 1, lettera d)

All'art. 14, comma 1, lettera d) dell'AS N. 564 viene introdotto un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 48 del decreto-legge 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, in cui si stabilisce che, ai fini della presentazione dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, non debba essere prodotta la relazione paesaggistica di cui alla lettera g-*bis* del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ora, vale la pena ricordare che ai sensi del DPCM 12/12/2005, richiamato dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006: *“il presente allegato ha lo scopo di definire la "Relazione paesaggistica" che corredata l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto (...). I contenuti della relazione paesaggistica (...) costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'[art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato Codice. “(Allegato DPCM del 12/12/2005)”*

La relazione paesaggistica è quindi il documento base ai fini della VIA e per ottenere l'autorizzazione paesaggistica che, ai sensi del comma 4, articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.*

Con la modifica prevista si priverebbe la procedura di VIA di un documento fondamentale per compiere le necessarie valutazioni sulla componente paesaggio.

Proposta di emendamento

Articolo 14

Al comma 1, lettera d), capoverso 2), co. 5-*bis*, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole *“,non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-*bis*) del comma 1 del medesimo articolo 23”*

Art. 14, comma 1, lettera d)

All'art. 14, comma 1, lettera d) dell'AS N. 564 viene anche introdotto un nuovo comma 5-*quater* all'articolo 48 del decreto legge 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, nel quale si stabilisce che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini non si debbano limitare ad esprimere eventualmente in conferenza dei servizi un parere di contrarietà, ma debbano, tenuto conto del caso concreto, *indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera.*

Ci limitiamo a ricordare che ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 *il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte (...), nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.*

Come si può vedere, nel provvedimento di VIA vengono illustrate le motivazioni e le considerazioni che stanno alla base della decisione (anche negativa) dell'autorità competente e quindi si ritiene che sia superfluo che a questa sia anche richiesto di indicare prescrizioni e mitigazioni.

Proposta di emendamento

Articolo 14

Al comma 1, lettera d), capoverso 2), co. 5-quater, sopprimere i periodi terzo e quarto.

Art. 16

(Contributo dell'agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)

All'articolo 16 è prevista una valorizzazione del ruolo dell'Agenzia del demanio, sentito il MEF, nell'individuazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a progetti per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La misura è costruita escludendo dal provvedimento gli immobili già oggetto di operazioni di valorizzazione o dismissione e diversi da quelli a disposizione del Ministero della difesa che sono già oggetto di intervento ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e prevedendo diverse possibilità di intervento anche attraverso iniziative di partenariato pubblico-privato.

Il comma 2 prevede che le aree individuate siano di diritto superficiali e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e, in ragione di ciò, assoggettate ad un iter autorizzativo semplificato.

Il provvedimento sconta il fatto che ancora non è stato varato (ai sensi sempre del art. 20 del Dlgs 199/2021) il decreto attuativo finalizzato ad individuare i criteri generali per definire le aree idonee, indispensabile perché le Regioni provvedano all'identificazione delle stesse. A nostro avviso sarebbe importante che le aree individuate ai sensi dell'art. 16 (del decreto qui osservato) non siano messe in discussione dal decreto attuativo per le aree idonee.

Nel complesso riteniamo questo articolo un'iniziativa utile al fine del perseguimento della resilienza energetica nazionale e dell'implementazione della strategia di decarbonizzazione.

Art. 19

(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)

All'art. 19 comma 2, lettera b) dell'AS N. 564, si stabilisce di sopprimere la lettera *g-ter* del comma 1, art. 23, del D.Lgs. n. 152/2006 cancellando così, tra la documentazione che il proponente deve produrre per presentare l'istanza di avvio della procedura di VIA, l'atto del soprintendente competente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti).

L'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'applicazione dell'art. 28 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), impone, nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche, la verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree oggetto di intervento, al fine di accertare, prima di iniziare i lavori, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione.

E l'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 stabilisce che il soprintendente possa chiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi *in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico*.

È facile capire come ci sia bisogno, quando si intervenga in aree di interesse archeologico, di procedere tenendo conto della tutela del nostro patrimonio che, notoriamente, ha una grande diffusione, spesso ancora non interamente rilevata.

Proposta di emendamento

Articolo 19

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 47.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

L'articolo 47 interviene su diversi aspetti importanti ai fini dello sviluppo e diffusione delle FER:

amplia le aree in cui possono essere realizzati impianti FER con procedure semplificate, in attesa che sia varato il vero e proprio decreto attuativo sulle aree idonee (secondo l'art.20 del D.lgs 199/2021);

riduce le distanze delle fasce di rispetto per installare impianti eolici o PV (nel precedente provvedimento avevamo contestato l'arbitrarietà di certe distanze rispetto a beni sottoposti a tutela e riteniamo che si possa ulteriormente lavorare su questo).

Appaiono ragionevoli, vista la tipologia di aree considerate, le forti semplificazioni che si introducono per realizzare impianti in *“aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento”*. Corretta anche la norma che circoscrive il ruolo delle Soprintendenze, laddove si prevede che possano intervenire solo ed esclusivamente nei casi in cui

l'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e si debba fornire un parere motivato di diniego entro 30 giorni.

Occorre fare attenzione a che gli ampliamenti delle aree da ritenersi idonee ai sensi del presente art. 47 non vengano messi in discussione dal decreto attuativo per le aree idonee che verrà emanato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 199/2021.

Per ciò che riguarda possibili modifiche all'articolo 47, comma 3, condividiamo le osservazioni formulate nelle pagine 251-252 del Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul D.L. n. 13/2023 - A.S. n. 564.

Art. 49

(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici)

L'articolo 49 va nella direzione di semplificare lo sviluppo e la diffusione delle FER agendo sulle procedure autorizzative.

Al comma 1, lettera b), leggiamo:

“b) all'articolo 7 -bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5 -bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri.”.

Fermo restando il giudizio positivo sul minieolico, andrebbe valutato l'effetto dell'attuale formulazione nel caso si fosse ad esempio a ridosso di ZPS, ossia di aree individuate proprio per la tutela delle specie ornitiche che potrebbero potenzialmente finire con collidere con le pale della turbina. L'altezza limitata ai 5 metri non è detto che sia sufficiente a evitare eventuali impatti. È opportuno valutare una specifica di rispetto per le ZPS (di cui alla direttiva 79/409/CEE), ossia solo per quelle aree naturali individuate proprio per la tutela di specie di uccelli particolarmente vulnerabili e solo nel caso in cui gli impianti siano ad una certa distanza dalle stesse.

Riteniamo invece non condivisibile l'articolo 49 ai commi 4-6 (*Garanzie SACE*) laddove si prevede:

“4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa.

5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole « in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro », sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica » del medesimo Quadro.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. »

Ci troviamo di fronte ad un intervento tampone senza alcuna prospettiva strategica, peraltro non più giustificato considerato il calo del prezzo del gas. Comprendiamo l'importanza della tutela dei posti di lavoro e solidarizziamo con i lavoratori delle imprese coinvolte, ma questa iniziativa va a supporto di imprese energivore per le quali, al contrario, occorrerebbe valutare alternative energetiche e, laddove appropriato, un serio processo di riconversione. In ogni caso, solo attraverso un processo di innovazione di questi impianti ormai obsoleti si può garantire il lavoro e la competitività. Questa iniziativa non va dunque nella direzione della riconversione energetica e del processo di decarbonizzazione ma comporta uno spreco di risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per favorire processi di riconversione e innovazione. Ci permettiamo a questo proposito di suggerire al Parlamento l'opportunità di una commissione studio su tutti gli aiuti diretti e indiretti dati ai settori industriali energivori a partire dalla creazione del sistema ETS.

Proposta di emendamento

Art. 49

Sopprimere i commi da 4 a 6.